

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'APPALTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

CUP J59G14000150005 - CIG 58570140DB

Art.1-Oggetto e valore dell'appalto

Sono oggetto del presente appalto l'analisi, progettazione e realizzazione del portale web istituzionale e di modelli di portale da gestire mediante un'unica piattaforma di content management, oltre che le attività di installazione, configurazione, formazione, web content e di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema per un periodo di 2 anni dalla data di rilascio pubblico del nuovo portale (kick-off), secondo quanto specificamente descritto nel Capitolato Tecnico.

Il contratto è stipulato sia a corpo che a misura, rispettivamente per le tipologie di prestazioni di seguito specificate:

PRESTAZIONI A CORPO

- a) analisi, progettazione e realizzazione del portale istituzionale e dei modelli di portale;
- b) fornitura del software di content management;
- c) servizi di installazione e configurazione;
- d) formazione per la messa in esercizio del sistema;
- e) servizi di web content, architecture and design per il periodo contrattuale;
- f) servizi di assistenza e manutenzione ordinaria per il periodo contrattuale;

PRESTAZIONI A MISURA

g) servizi di manutenzione evolutiva dei contenuti, della struttura e delle funzioni.

Per le prestazioni di cui alla lett. g) la Scuola si riserva di richiedere quanto necessario con successivi specifici ordini di servizio scritti, in base alle effettive esigenze che si manifesteranno progressivamente.

Dunque, per i servizi da rendersi a misura non sono certi né la consistenza né i tempi di avvio degli stessi. La quantificazione ipotetica per l'esecuzione delle prestazioni a misura descritte nel Capitolato Tecnico, è di 60 giornate/uomo complessive da ripartirsi tra le figure professionali coinvolte per specifica competenza, ma resta fermo che tali prestazioni saranno remunerate con un corrispettivo eventuale e complessivamente variabile, determinato dal prezzo medio a giornata/uomo preventivato in sede di gara.

Quanto espresso nell'offerta presentata costituisce le condizioni che saranno trasfuse nel contratto a seguito di aggiudicazione e vincola l'aggiudicatario a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento.

Sono pertanto parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato d'Oneri e al Capitolato Tecnico con relativi allegati, i beni ed i servizi con le configurazioni e caratteristiche proposte dall'aggiudicatario e specificamente definite in accordo alla Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) per la realizzazione del progetto ed i prezzi a corpo e a misura offerti.

I prezzi che l'aggiudicatario ha indicato nella propria offerta vengono ritenuti comprensivi di tutti gli oneri previsti per l'esecuzione dell'affidamento, incluso a titolo esemplificativo, le spese previdenziali ed assistenziali, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa.



Art. 2 – Modalità, luoghi e tempi di esecuzione

La fornitura ed i servizi di cui all'art. 1 devono essere svolti secondo le disposizioni del presente Capitolato, in conformità al Capitolato Tecnico e all'offerta presentata, nonché secondo il coordinamento e le modalità operative che saranno specificate dai Servizi ICT della Scuola a seguito dell'affidamento, in subordine alle esigenze istituzionali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva.

Il Capitolo 8 del Capitolato Tecnico definisce le fasi e modalità operative per la gestione delle prestazioni da erogare.

Le prestazioni a misura di cui alla lettera g) dell'art. 1, avvengono previa accettazione da parte della Scuola di un programma di giornate/uomo necessarie per le esigenze manifestate di volta in volta con specifico ordine di servizio. L'accettazione del programma include anche il termine massimo concordato con il fornitore per la conclusione della prestazione commissionata.

Art. 3 – Verifica di conformità

La verifica di conformità è atta ad accertare che le prestazione avvenute siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali.

Tale verifica si svolge con le attività di collaudo e sperimentazione previste al capitolo 8 del Capitolato Tecnico fino all'avvenuto rilascio pubblico (kick off) del nuovo portale istituzionale.

Seguiranno attestazioni di regolare esecuzione per le ulteriori prestazioni che il fornitore è tenuto ad erogare in via continuativa per l'intera durata contrattuale e per le prestazioni a misura.

Art. 4 – Responsabilità, Obblighi e Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni;
- garantire il mantenimento della qualità del servizio, anche in caso di mutamento dell'organigramma del gruppo di lavoro, quale dichiarato in sede di offerta, comunicando preventivamente alla Scuola le eventuali variazioni;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni alle prestazioni contrattuali senza la preventiva approvazione della Scuola.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- tutti i componenti software ed ogni altra attrezzatura necessari ad effettuare a regola d'arte la fornitura richiesta, ivi compresi i componenti per la diagnosi e la risoluzione dei malfunzionamenti rilevati:
- l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo l'aggiudicatario è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere



tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a rispettare le indicazioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante;

- l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- l'assunzione di ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alla prestazioni contrattuali.

La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva attraverso il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Scuola dedurrà dai crediti del fornitore, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, l'importo corrispondente all'inadempienza, effettuando il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola Superiore Sant'Anna ed alla prefettura di Pisa della notizia dell'inadempimento della propri subcontraenti (si intende subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in parola) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Infine, dovrà inserire una medesima clausola di assunzione degli obblighi di cui alla legge sopra citata, da parte dei propri subcontraenti (come sopra definiti), nei contratti con essi stipulati e trasmettere alla Scuola copia di tali contratti.

All'aggiudicatario è richiesto di prestare una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali da svolgere, pari al 10% dell'importo complessivo offerto in sede di gara per la fornitura ed i servizi a corpo e misura, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e potrà essere escussa per ogni altra inadempienza del Fornitore. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Scuola, in qualità di titolare, nomina il Fornitore responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Il Fornitore, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:



- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B del decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.

Al termine del contratto, il Fornitore si obbliga a consegnare alla Scuola, e/o distruggere, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali e delle informazioni inerenti le attività interne alla Scuola non soggette a divulgazione di cui dovesse venire a conoscenza, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola.

Art. 6 – Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di erogazione dei servizi previsti nelle fasi di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 150,00.

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di presa in carico della chiamata per i servizi di manutenzione di cui alla lett. f) dell'art. 1 e definiti nel Capitolato Tecnico ed eventualmente ridotti dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 50,00.

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di completamento dell'intervento con ripristino delle corrette funzionalità, per i servizi di manutenzione di cui alla lett. f) dell'art. 1 e definiti nel Capitolato Tecnico ed eventualmente ridotti dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 100,00.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o per qualsiasi difformità riscontrata nella pubblicazione sui siti web o sulla rete intranet o per l'implementazione grafica, rispetto al testo, alle immagini e alla forma, comunicati o comunque validati dai referenti della Scuola, quest'ultima potrà applicare una penale pari € 200,00, oltre l'obbligo di provvedere tempestivamente a proprie cure e spese alla rettifica con una seconda pubblicazione in cui, se ritenuto necessario dalla Scuola, l'aggiudicatario dovrà anche dichiarare la responsabilità del proprio errore.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato in fase di accettazione del programma per l'esecuzione dei servizi a misura di cui alla lett. g) dell'art. 1, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 150,00.

Il ritardo rispetto ai termini suddetti oltre i quindici giorni per le prestazioni descritte nelle fasi di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico, oppure oltre il doppio delle ore lavorative per la presa in carico nei rispettivi livelli di severità oppure oltre le sedici ore lavorative per il ripristino delle funzionalità in riferimento al servizio di cui alla lett. f) dell'art. 1, possono costituire causa di espressa risoluzione



del contratto. Lo stesso vale nel caso in cui i tempi di manutenzione prescritti siano superati del 50% per tre volte nell'arco della durata contrattuale.

Ulteriori gravi inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti, come il mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Tecnico e delle specifiche ulteriori, se necessario, definite dal Settore Servizi Informatici della Scuola e condivise con il fornitore in relazione alle singole attività, possono costituire causa di espressa risoluzione del contratto. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto la perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per la partecipazione alla presente procedura di gara, oppure il mancato positivo collaudo per tre volte.

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, questa Amministrazione può rivolgersi ad altra Società, interpellando innanzitutto i concorrenti alla presente procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria delle offerte, ed obbligando l'inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all'importo stabilito contrattualmente, oltre alla possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale che la legge preveda.

Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento del Fornitore.

Nell'applicazione delle penali e dei risarcimenti l'Amministrazione può automaticamente rivalersi effettuando innanzitutto una compensazione sui crediti dell'Aggiudicatario o comunque sulla cauzione definitiva.

Art. 7 – Pagamenti

I corrispettivi per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) dell'art. 1 e di cui alla lett. g) dell'art. 1 sono determinati rispettivamente dal prezzo a corpo e dal prezzo a misura offerto in sede di gara, oltre Iva di legge.

La fatturazione di tali corrispettivi avviene con le seguenti modalità.

- a) per le prestazioni a corpo complessivamente intese è prevista una ripartizione del loro valore totale in due differenti *tranche* rispettivamente:
 - a.1) la prima *tranche*, pari ad un terzo del valore complessivo delle prestazioni a corpo, è fatturabile a seguito dell'avvenuto rilascio pubblico (kick-off) del nuovo portale della Scuola;
 - a.2) la seconda tranche, pari a due terzi del valore complessivo delle prestazioni a corpo, è fatturabile in otto rate trimestrali uguali posticipate rispetto al servizio erogato, a partire dalla data di avvenuto rilascio pubblico (kick-off) del nuovo portale della Scuola.
- b) per i servizi a misura, effettuati in base agli ordini di servizio effettivamente emessi di volta in volta dalla Scuola secondo quanto previsto dall'art. 2 e tenuto conto del prezzo medio a giornata/uomo presentato dal fornitore in sede di gara, potranno essere emesse le rispettive fatture a seguito dell'avvenuta positiva attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 3.

Le fatture dovranno essere intestate a Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33 – 56127 Pisa e indirizzata a Scuola Superiore Sant'Anna – U.O. Provveditorato, Via Santa Cecilia n.3 – 56127 Pisa. Saranno accettati solo regolari documenti contabili conformi alla normativa vigente al tempo della loro emissione.

I pagamenti verranno disposti da questa Amministrazione:

- in un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, per quanto attiene al corrispettivo di cui ai sopra elencati punti a.1) e b);



- in un termine non superiore a 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte dal personale interno all'uopo incaricato, per quanto attiene ai corrispettivi di cui al sopra elencato punto a.2).

I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal fornitore ai sensi della L. 136/10. Le commissioni bancarie di bonifico applicate dall'istituto cassiere della Scuola, saranno addebitate al creditore decurtandole dal compenso dovuto.

Art. 8 - Diritto di recesso

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso all'aggiudicatario sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni eseguite, purché regolarmente effettuate, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la Scuola.

Art. 9 – Spese Contrattuali, divieto di cessione e foro competente

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge. Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

E' vietato alla ditta cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Per qualsiasi controversia inerente il presente Capitolato, il Capitolato Tecnico ed il contratto derivante, ove questo istituto fosse attore o convenuto, sarà competente il Foro di Pisa.

Art. 10 - Disposizioni finali

L'aggiudicatario, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste, in sede di sottoscrizione ed esecuzione del contratto è tenuto:

- ad attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti di questa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario;
- al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in base anche alla regolamentazione interna a questa Amministrazione.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nella lettera d'invito.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dai suddetti capitolati e dalla lettera d'invito rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nei capitolati e nella lettera d'invito, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dall'aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.



Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nella lettera d'invito si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), al Regolamento di attuazione di detto Codice (D.P.R. 207/2010), alla normativa interna della Scuola e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.